

Roma, 4 novembre 2022

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza 230, 10126 Torino

A mezzo posta certificata

PEC: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it

OSSERVAZIONI SU

"Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023"

Spettabile Autorità,

in via preliminare la scrivente non può esimersi dal rimettere nuovamente all'attenzione dell'Autorità i gravissimi e perduranti effetti che la pandemia da Covid-19 ha prodotto in tutti i diversi segmenti rappresentati del trasporto collettivo di persone mediante autobus, con perdite di domanda e di ricavi da traffico che, ancora nel 2021 (anno di riferimento dei bilanci aziendali considerati per la determinazione del contributo relativo all'anno 2023), superano il 30% rispetto ai dati del 2019 e sono lungi dall'essere riassorbiti nel primo semestre 2022, ed una redditività delle imprese del settore che si è ulteriormente e insostenibilmente deteriorata, già dagli ultimi mesi del 2021, per l'esplosione del costo dei carburanti, seconda voce di costo dopo il personale, e per la fortissima accelerazione della dinamica inflativa gravante sui costi di esercizio.

La perdita di ricavi e l'incremento esponenziale dei costi operativi stanno determinando pesanti squilibri finanziari e diffuse crisi di liquidità per le aziende rappresentate, peraltro lungo un periodo prolungato, ormai vicino ai tre anni e che non appare purtroppo destinato a risolversi in tempi brevi.

In tale contesto ANAV auspica che codesta Autorità converga sulla necessità di escludere espressamente dal fatturato rilevante preso in considerazione per la determinazione della misura del contributo richiesto nel 2023 alle imprese di trasporto collettivo di persone mediante autobus ogni forma di compensazione, contributo, ristoro o altro sostegno riconosciuto con norme di legge specificamente volte a mitigare le perdite di ricavi e fatturato causate dal Covid-19 e l'incremento dei costi di esercizio dovuto alla crisi energetica in atto.

Ciò premesso si espongono di seguito puntuali risposte ai quesiti posti da codesta Autorità.

1) Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo.

Quesito n. 1.: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

E
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Protocollo N. 0023719/2022 del 04/11/2022

Come già rappresentato nelle precedenti consultazioni in materia, si è dell'avviso che l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo attraverso la prospettata elencazione dei settori di rispettiva operatività non consenta di determinare con l'opportuno grado di certezza gli operatori economici che, sebbene presenti nei settori elencati, non sono da considerare assoggettati all'onere contributivo in quanto non interessati dal concreto esercizio di competenze attribuite all'Autorità o dal compimento di attività previste dalla legge nel rispettivo mercato di competenza. Si ritiene, infatti, che i principi ai quali la Corte costituzionale ha condizionato la legittimità dell'assoggettamento delle imprese al contributo richiesto dall'Autorità permangano validi e vadano pienamente osservati anche nel nuovo quadro normativo introdotto ex articolo 16, comma 1, lett. a-ter), del D.L. n. 109/2018 e s.m.i.. Ciò implica che il contributo possa essere legittimamente richiesto esclusivamente agli operatori economici nei cui confronti l'Autorità abbia *“concretamente esercitato le proprie funzioni istituzionali”*. Crediamo quindi che l'adozione di atti meramente preparatori non possa rientrare nella fattispecie considerata dalla Consulta e confidiamo che codesta Autorità, attenendosi ai principi enucleati dalla Corte, assoggetti al contributo solo le attività economiche concretamente regolate – si auspica secondo un criterio di proporzionalità - e non anche coloro che beneficiano della regolazione, distinzione quest'ultima che, ad avviso della scrivente, non appare superata dall'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da codesta Autorità.

2) Misura del contributo

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Ad avviso di ANAV la definizione dell'aliquota contributiva e del fatturato rilevante per i soggetti tenuti al contributo dovrebbe correttamente derivare dalla applicazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità tali da garantire l'equità e la sostenibilità del contributo richiesto e la correlazione dello stesso all'entità ed alla rilevanza dell'attività istituzionale posta in essere, nonché ai “vantaggi di sistema” riconducibili al concreto esercizio delle competenze regolatorie dell'Autorità nel settore/mercato di riferimento. In quest'ottica, e con riferimento ai comparti rappresentati della gestione delle autostazioni, del trasporto pubblico regionale e locale, e del trasporto di passeggeri su strada mediante autobus, si ritiene non condivisibile l'ipotesi di un ulteriore incremento dell'aliquota contributiva, ipotesi che codesta Autorità sembra prospettare laddove afferma che la determinazione della misura dell'aliquota del contributo potrà essere effettuata a seguito della stima puntuale del fabbisogno per le spese di funzionamento indicata nel bilancio di previsione per l'anno 2023. Si auspica vivamente che l'Autorità possa invece ridurre la misura dell'aliquota del contributo per il 2023 utilizzando allo scopo, e nella misura massima possibile, gli avanzi di amministrazione progressi.

Con riferimento al prospettato mantenimento di un'aliquota unica per tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo, e per le medesime ragioni sopra esposte, si è del parere che sia maggiormente rispondente al principio di equità una differenziazione delle aliquote contributive per i soggetti appartenenti ai diversi settori regolati in base a principi di sostenibilità coerenti con le caratteristiche economico-finanziarie di ciascun settore e di proporzionalità in funzione delle competenze istituzionali attribuite ed in concreto espletate dall'Autorità.

Si richiama, in ogni caso, la necessità di escludere espressamente dal fatturato rilevante preso in considerazione per la determinazione della misura del contributo ogni forma di compensazione,

contributo, ristoro o altro sostegno riconosciuto con norme di legge specificamente volte a mitigare le perdite di ricavi e fatturato causate dal Covid-19 e l'incremento dei costi di esercizio dovuto alla crisi energetica in atto.

Quanto agli ulteriori aspetti su cui l'Autorità chiede osservazioni, si esprime condivisione circa lo scomputo dal fatturato rilevante dei contributi in conto impianti o investimenti, dei ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo in caso di unico contratto di trasporto, dei ricavi conseguiti per attività svolte all'estero, nonché dei ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto. A quest'ultimo riguardo non si comprende la richiesta relativa ad una "previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario e del noleggiatore" che si ritiene eccessiva, considerato anche che è comunque prevista anche per il 2023, nel punto 10) del documento posto in consultazione, l'attestazione analitica da parte del legale rappresentante dell'impresa delle voci di ricavo del bilancio aziendale escluse dal fatturato rilevante considerato per la quantificazione del contributo eventualmente dovuto.

Si ribadisce in ogni caso la necessità di escludere dal fatturato rilevante tutti i contributi pubblici in conto esercizio eventualmente ricevuti dalle imprese, nonché l'esigenza di stabilire modalità operative inequivoche e semplicemente applicabili che consentano alle imprese operanti nel trasporto passeggeri su strada assoggettate al contributo di scomputare dal fatturato rilevante la quota afferente alle tratte di servizio svolte in territorio estero, secondo meccanismi analoghi a quelli previsti per la determinazione del contributo richiesto alle imprese di trasporto aereo e basati sulla rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di trasporto resa (ex D.P.R. n. 633/1972).

3) Esenzione dal contributo

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all'Autorità.

Si ritiene che la soglia di esenzione contributiva, riportata lo scorso anno a 3.000 euro, non debba essere nuovamente abbassata così da evitare che l'obbligo contributivo venga esteso ad imprese con fatturati molto ridotti; ciò a maggior ragione in assenza di una differenziazione delle aliquote contributive che garantisca l'equità e la sostenibilità del contributo richiesto ai soggetti in concreto regolati e la proporzionalità del contributo stesso in funzione delle competenze istituzionali attribuite ed in concreto espletate dall'Autorità.

Si condivide la proposta di mantenere l'esenzione dalla contribuzione per le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2022 e si ritiene che, essendo estremamente limitati i casi di liquidazione volontaria non connessi a stati di crisi d'impresa, possano essere esentate dalla contribuzione anche le società poste in liquidazione o soggette a procedure concorsuali a partire dal 1° gennaio 2023.

10) Dichiarazione e dati da comunicare all'Autorità ai fini del versamento del contributo

Quesito n. 10: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.

La procedura di attestazione per le voci di ricavo escluse dal fatturato rilevante, introdotta lo scorso anno, si è rilevata sensibilmente dispendiosa per le imprese e si auspica in una semplificazione delle procedure amministrative e in un alleggerimento del relativo impegno

economico, tenuto conto che in alcuni casi il costo della certificazione dei dati economici rischia di essere superiore all'ammontare del contributo dovuto all'Autorità. In ogni caso si ritiene opportuno non abbassare ulteriormente le soglie di fatturato e di valore delle esclusioni rispetto al fatturato stesso stabilite per il contributo dello scorso anno.

Non si hanno osservazioni specifiche sulle restanti questioni.